



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(L.R. n° 89/98 art 2.2 , D.R. n° 77/2000 Parte 3 e L. 447/95)

Il Dirigente

GEOL. ROBERTO FERRARI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 13/02/2008

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	4
TITOLO II – ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE.....	6
ART. 3 DEFINIZIONI E DEROGHE.....	6
ART. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	6
NORME TECNICHE.....	7
SEZIONE 1 REGOLAMENTO AREE DESTINATE DALL’A.C. A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL’APERTO	7
ART. 5 LIMITI E ORARI	7
SEZIONE 2 AUTORIZZAZIONI DI DEROGHE SEMPLIFICATE AI LIMITI DI EMISSIONE (punto 3.2 D.R. 77/2000)	9
ART. 6 A) CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III E IV NON IN PROSSIMITA’ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA.....	9
ART. 7 LIMITI DI EMISSIONE SONORA ALL’INTERNO DEI CANTIERI E RELATIVE PRESCRIZIONI	11
ART.8 B) ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL’APERTO	12
ART. 9 C) ATTIVITA’ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE AL DI FUORI DI QUELLE SPECIFICAMENTE DESTINATE DALL’A.C. A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO MOBILE E ALL’APERTO.	13
SEZIONE 3 AUTORIZZAZIONI DI DEROGHE NON SEMPLIFICATE AI LIMITI DI EMISSIONE (punto 3.3 D.R. 77/2000)	15

ART. 10	D)ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI (Punto 3.3 D. R. n°77/2000)	15
---------	---	----

TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 16

ART. 11	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO	16
Art. 12	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DELLA DELIBERA N 77/22.2.2000 DEL C.R.T.	18
ART. 13	REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	19

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E

DISPOSIZIONI FINALI 20

ART.14	SANZIONI.....	20
ART.15	SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	20
ART. 16	DISPOSIZIONI FINALI.....	20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dei relativi Decreti attuativi.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (anche successivamente indicato con PCCA) approvato con Delibera del C.C. n. 7 del 07/02/2006 integralmente richiamato, e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-6.00)
I. aree particolarmente protette	45	35
II. aree prevalentemente residenziali	50	40
III. aree di tipo misto	55	45
IV. aree di intensa attività umana	60	50

Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-6.00)
I. aree particolarmente protette	50	40
II. aree prevalentemente residenziali	55	45
III. aree di tipo misto	60	50

IV. aree di intensa attività umana

65

55

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità - Leq in dB(A)

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tempi di riferimento:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento:	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-6.00)
I. aree particolarmente protette	47	37
II. aree prevalentemente residenziali	52	42
III. aree di tipo misto	57	47
IV. aree di intensa attività umana	62	52

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Valori di attenzione: il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della L. 447/95.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 3 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce **attività temporanea** qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili e/o stagionali. Sono da escludersi le attività ripetitive, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica e/o agli orari a norma del presente regolamento.

Si definisce **limite di deroga** il limite di emissione della attività nel suo complesso intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici destinati a civile abitazione più vicini o più disturbati.

ART. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative alle attività rumorose temporanee oggetto del presente Regolamento, e senza costituire norma preordinata alla Classificazione Acustica Comunale, il territorio è diviso nelle seguenti zone:

- 1) Aree a specifica destinazione turistica :
comprese tra: il mare e il Viale Buonarroti / Viale Foscolo inclusi, dal Canale Burlamacca alla Fossa dell'Abate; il Lungomolo dal Viale Foscolo verso il mare.
- 2) Aree a destinazione turistica comprese in zona Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Marine di Levante, Marina di Torre del Lago e aree Campeggi, area del teatro Pucciniano e altre aree comprese in area SIC e soggette alle disposizioni normative del Parco M.S.R.M.
- 3) Aree residenziali urbane:
tutte le aree comprese nei centri abitati di Viareggio e di Torre del Lago, comprese le Pinete di Ponente e di Levante (aree cittadine)
- 4) Aree periferiche, industriali e restante parte del territorio comunale
compresa l'area della Cittadella.

NORME TECNICHE

SEZIONE 1

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DESTINATE DALL'A.C. A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE O ALL'APERTO

ART. 5 LIMITI E ORARI

La localizzazione delle aree destinate dall'A.C. a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, o all'aperto è quella indicata nella cartografia allegata del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n° 7 del 07/02/2006. Le aree sono elencate nella seguente TAB 1.

In queste aree le attività non possono comportare, fatto salvo eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi degli articoli successivi, il superamento dei limiti acustici internamente al perimetro dell'area e degli orari di cui alla seguente TAB 1.

Tali limiti sono considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

TAB. 1

AREA	LIMITI dB(A) internamente all'area	ORARIO	
		estivo 1 giugno – 30 settembre	invernale 1 ottobre – 31 maggio
Pineta di Ponente (settore zona Teatro Zara)	65	10-24	10-24
Piazza Mazzini	70	10-01*	10-24
Piazza Vasco Zappelli (area Torre Matilde)	65	10-24	10-24
Piazza E. Pea	70	10-01*	10-24
area Darsena prospiciente palasport e piscina	70	10-01*	10-24
Circuito del Carnevale	70	10-01*	10-24

AREA	LIMITI dB(A) internamente all'area	ORARIO	
		estivo 1 giugno – 30 settembre	invernale 1 ottobre – 31 maggio
Cittadella del Carnevale	70	10-01*	10-24
Teatro Pucciniano	65	10-01*	10-24

E' sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Esternamente all'area, in facciata dell'abitazione più vicina o più disturbata, non deve essere superato il limite di zona previsto dal Piano di classificazione acustica comunale.

(*) del giorno successivo.

SEZIONE 2

AUTORIZZAZIONI DI DEROGHE SEMPLIFICATE

AI LIMITI DI EMISSIONE

(Punto 3.2 della Del. Reg. n° 77/00)

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e successive qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, prescrivendo nel caso tutte le norme che ritiene necessarie per ridurre le molestie a terzi. Tra le esigenze locali sono compresi particolari utilizzi di aree cittadine per attività turistiche o promozionali.

Possono essere esonerati dalle richieste di deroga Ditte e/o Enti che operano per dimostrati interventi di urgenza o per pubblica utilità. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente comunicati.

I limiti di deroga come nel seguito stabiliti devono essere sempre considerati come limiti di emissione della attività nel suo complesso intesa come sorgente unica. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici destinati a civile abitazione più vicini o più disturbati.

Possono essere rilasciate deroghe semplificate per:

- A) Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III o IV non in prossimità di case di cura, ospedali o scuole.
- B) Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.
- C) Attività temporanee nelle aree al di fuori di quelle elencate al punto B).

ART. 6 A) CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III E IV NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA.

IMPIANTI ED ATTREZZATURE:

1. L'attività rumorosa di macchinari con livello di potenza sonora $L_w > 80$ dB(A) ed in genere l'esercizio di lavori rumorosi che comportano superamenti dei limiti acustici previsti dal PCCA, può essere svolta nei giorni feriali (con divieto il sabato, la domenica ed i giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e temporale:

A) PERIODO INVERNALE (1° ottobre – 31 maggio)
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00

B) PERIODO ESTIVO (1° giugno – 30 settembre)
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

C) Nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto :

→ nella zona 1 di cui al precedente art. 4,

- l'A.C. non concederà autorizzazioni in deroga (Punto 3.2 e punto 3.3 della D.R. n° 77/2000) ai limiti acustici previsti dal PCCA per l'apertura di nuovi cantieri in genere, né proroghe per la prosecuzione dei lavori che interessino il suddetto periodo;

→ nella zona 3 di cui al precedente art. 4,

- l'A.C. non concederà autorizzazioni di deroghe semplificate (punto 3.2 della D.R. n° 77/2000) ai limiti acustici previsti dal PCCA per l'apertura di nuovi cantieri edili in genere.

2. E' fatto obbligo di conservare in cantiere sia l'autorizzazione in deroga che la documentazione attestante il livello di potenza sonora L_w di tutti i macchinari utilizzati ed elencati nella relazione tecnica.
Le suddette documentazioni dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo.
3. L'esecuzione di lavori non disturbanti, ovvero lavori che non comportino l'impiego di macchinari rumorosi (es: martelli demolitori, flessibili, seghe circolari, gru, ecc. e comunque qualunque macchinario con potenza sonora $L_w > 80$ dB(A)) ed i cui livelli di rumore rispettino i limiti del PCCA, è consentita nel normale orario di lavoro regolato dalla normativa vigente, salvo le eccezioni di cui al seguente comma 4.
4. nelle zone 1) e 3) di cui al precedente art.4, e per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto, si definiscono i seguenti intervalli temporali come "**periodo di silenzio**":
 - 07.00 - 10.00
 - 13.00 - 16.00In tale periodo, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, non possono essere effettuate attività disturbanti, ossia quelle attività che a giudizio degli organi accertanti, producono chiaro disturbo al riposo e alle normali attività del vivere civile, da chiunque siano svolte.
5. Per le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di lavorazione continuo che, se interrotto, può causare danno all'opera stessa, l'Ufficio Ambiente può concedere un ampliamento di deroga in termini orari, su domanda da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori suddetti.
6. Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, si intende concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento previa tempestiva e dettagliata comunicazione dell'intervento all'Ufficio Ambiente, anche a mezzo fax.

7. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire danno del pubblico interesse, o che presentano carattere di estrema ed indifferibile urgenza, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando l'obbligo di previsione di particolari cautele, preordinate alla minimizzazione del disturbo.
8. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata di sabato, domenica o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal comma 1 del presente articolo.
9. L'autorizzazione in deroga rilasciata per le attività rumorose ha una validità di 20 giorni trascorsi i quali può essere rinnovata secondo le procedure previste dall'art.12 su richiesta motivata, fino al completamento dei lavori e comunque entro il termine di validità del titolo edilizio. Si prescinde dall'obbligo della presentazione di nuova documentazione, qualora il tecnico che ha prodotto la relazione iniziale dichiara che non si sono verificati cambiamenti dei macchinari utilizzati.

ART. 7 LIMITI DI EMISSIONE SONORA ALL'INTERNO DEI CANTIERI E RELATIVE PRESCRIZIONI

1. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1°, lett. g) della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi di cui al punto 1 dell'art.6, non potrà essere mai superato il **valore limite LAeq = 70 dB(A)**, con tempo di misura (TM) ≥ 15 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il **limite di LAeq = 65 dB(A)** con tempo di misura (TM) ≥ 15 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
4. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale. I risultati delle misurazioni devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal D.M. Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".
5. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti

confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

- a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia attraverso adeguata e periodica manutenzione delle apparecchiature, sia con l'utilizzo delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) di dare preventiva e documentabile informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere.

ART. 8 B) ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI DA EFFETTUARSI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

La localizzazione delle aree di cui al presente articolo è indicata nella cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica, approvato con Delibera C.C. n° 7 del 07/02/2006. Le aree sono quelle già indicate all'art. 5 del presente regolamento.

1. LIMITI MASSIMI

I limiti da non superare internamente all'area sono riportati nella seguente TAB 2:

TAB 2

AREA	LIMITI dB(A) internamente all'area	ORARIO		
		invernale 1 ottobre – 31 maggio	estivo 1 giugno – 30 settembre	periodo Carnevale
Pineta di Ponente (settore zona Teatro Zara)	75	10 - 24	10 - 24	10 – 01*
Piazza Mazzini	80	10 - 24	10 – 01*	10 – 01*
Piazza Vasco Zappelli (area Torre Matilde)	75	10 - 24	10 - 24	10 – 01*
Piazza E. Pea	80	10 - 24	10 – 01*	10 – 01*
area Darsena prospiciente palasport e piscina	80	10 - 24	10 - 24	10 – 01*
Circuito del Carnevale	80	10 - 24	10 – 01*	10 – 01*
Cittadella del Carnevale	80	10 - 24	10 - 02*	10 – 02*

AREA	LIMITI dB(A) internamente all'area	ORARIO		
		invernale 1 ottobre – 31 maggio	estivo 1 giugno – 30 settembre	periodo Carnevale
Teatro Pucciniano	75	10 - 24	10 – 01*	10 – 01*

(*) del giorno successivo.

Non si considerano i limiti differenziali.

Esternamente all'area:

i limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità degli edifici destinati a civile abitazione e/o di ricettività turistica (alberghi, pensioni, ecc) più vicini o più disturbati.

Si devono comunque adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per impedire la propagazione del rumore all'esterno dell'area, che devono essere dettagliati nella relazione allegata alla richiesta di deroga acustica.

2. GIORNI: Tutti

3. ORARIO DELL'ATTIVITÀ:

Periodo invernale: 1 ottobre / 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Periodo del Carnevale: come da precedente tabella riassuntiva (TAB 2)

Periodo estivo: come da precedente tabella riassuntiva (TAB 2)

ART. 9 C) ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE AL DI FUORI DI QUELLE SPECIFICAMENTE DESTINATE DALL'A.C. A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 3 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati, camping e stabilimenti balneari a supporto e complementari all'attività principale autorizzata (quali ad es: piano bar, serate musicali, spettacoli, ecc.).

E' fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Pubblici Spettacoli. Le deroghe a carattere stagionale che interessano un arco di tempo superiore ai 30 giorni, saranno rilasciate per un massimo di 2 anni consecutivi, laddove l'Ufficio Ambiente rilevi la possibilità per l'attività di eseguire piani di risanamento ai sensi dell'art.13 L.R. 1 dicembre 1998, n.89. Fino a quando tale risanamento non sarà attuato, l'A.C. non concederà ulteriori deroghe.

1. LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE

70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00

60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00;

→ Non si considerano limiti differenziali.

2. GIORNI: Tutti

- 3. DURATA:** Se nelle aree su cui si richiede la deroga sono presenti edifici di civile abitazione, il numero massimo di deroghe con i limiti massimi di emissione citati al punto 1 non può essere superiore ai 30 gg. nel corso dell'anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Se nelle aree su cui si richiede la deroga non sono presenti edifici di civile abitazione il numero delle deroghe concedibili con i limiti massimi di emissione citati al punto 1 può essere superiore a 30 giorni, possibilità che verrà di volta in volta valutata dall'A.C. tenendo conto della particolare vocazione turistica del territorio del Comune di Viareggio.

In questo caso i valori di emissione di cui alla deroga di cui al punto 1 sono misurati in facciata sull'edificio di civile abitazione e/o di ricettività turistica (alberghi, pensioni, ecc) più vicino e disturbato nell'area oggetto della richiesta.

4. ORARIO DELL'ATTIVITÀ:

Periodo invernale: 1 ottobre - 31 maggio dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Periodo del Carnevale: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo

Periodo estivo: 1 giugno – 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 24.00

SEZIONE 3

AUTORIZZAZIONI DI DEROGHE NON SEMPLIFICATE

AI LIMITI DI EMISSIONE

(Punto 3.3 della Del. Reg. n° 77/00)

ART. 10 D) ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIETRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI
(Punto 3.3 D.R. n°77/2000)

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un Tecnico competente in acustica.

La relazione, secondo quanto previsto al successivo art. 12, dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

Le deroghe a carattere stagionale che interessano un arco di tempo superiore ai 30 giorni, saranno rilasciate per solo due anni, laddove l'Ufficio Ambiente rilevi la possibilità per l'attività di eseguire piani di risanamento ai sensi dell'art.13 L.R. 1 dicembre 1998, n.89. Fino a quando tale risanamento non sarà attuato, l'A.C. non concederà ulteriori deroghe.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale che supera i limiti di zona previsti dal P.C.C.A., ma che rientra nelle condizioni stabilite alla Sezione 2 - autorizzazioni di deroghe semplificate ai limiti di emissione (punto 3.2 D.R. 77/2000), necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza in bollo, secondo i Moduli allegati al presente Regolamento corredata dalla documentazione sotto indicata.

A) Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:

- 1) relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La relazione deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998
- 2) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione di:
 - macchinari utilizzati,
 - edifici di civile abitazione circostanti, con l'indicazione dei punti maggiormente disturbati,
 - estremi della Concessione Edilizia e/o DIA;
- 3) dichiarazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
- 4) elenco delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM. n.588/87, D.Lgs. n.135/92 e D.Lgs. n. 137/92 e successivi interventi legislativi) e relativi livelli di potenza ed emissione sonora;

I documenti sopra riportati, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dovranno essere redatti e dovranno essere asseverati da tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L.R. 89/1998.

Qualora la durata del cantiere non superi i 5 giorni lavorativi è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività della sola istanza in bollo con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e la deroga al criterio differenziale e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento, corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti pari a € 50,00.

L'A.C. ha facoltà di richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del titolare dell'autorizzazione.

B) Documentazione da presentare per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto:

- 1) dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 8 del presente regolamento,
- 2) relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La relazione deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998

C) Documentazione da presentare per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee e manifestazioni da espletarsi al di fuori delle aree destinate a spettacolo e che soddisfano i requisiti indicati all'art. 9 del presente regolamento:

- 1) relazione tecnico descrittiva del tipo di attività prevista, relativamente a sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile. La relazione deve inoltre descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi. La suddetta relazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998.
- 2) una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area per la quale si richiede la deroga con l'identificazione:
 - delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento,
 - degli edifici di civile abitazione circostanti, con l'indicazione dei punti maggiormente disturbati,
- 3) Eventuale cauzione fidejussoria per zone che comprendono aree a verde pubblico.
- 4) Nel caso di più attività simili programmate il richiedente di autorizzazione può presentare un'unica richiesta cumulativa su base stagionale che contenga gli orari e/o le serate giornaliere e complessive.

Qualora la manifestazione abbia la **durata di un solo giorno**, è sufficiente la presentazione da parte del titolare dell'attività della sola istanza in bollo con la quale viene richiesta l'autorizzazione al superamento dei limiti di zona e la deroga al criterio differenziale e dichiarato il rispetto delle condizioni previste dall'art 8 o dall'art. 9 del presente regolamento, corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento dei diritti pari a € 50,00.

Con riferimento all'art. 9 punto 3 per quanto riguarda l'attività degli stabilimenti balneari, camping o locali di intrattenimento nella stagione turistica si richiamano le imprese e/o le Associazioni di categoria ad un auto coordinamento del calendario delle attività.

L'A.C. ha facoltà di non accogliere le richieste presentate o di accoglierle con prescrizioni o limitazioni di orario e/o valore limite di emissione, dopo aver valutato il contesto ambientale su cui andranno ad insistere le attività, anche in riferimento alle aree soggette a particolare tutela di cui alla L.R. 56/2000.

L'A.C. ha facoltà di richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DELLA PARTE 3 DELLA DELIBERA N 77/22.2.2000 DEL C.R.T.

Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo almeno 20 giorni prima dell'inizio della attività, corredata dalla documentazione sotto indicata:

→ relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 16 della LR. n.89/1998 che comprenda:

- 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, la motivazione della scelta degli stessi e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione:
 - degli edifici di civile abitazione circostanti, con l'indicazione dei punti maggiormente disturbati,
 - elenco dei macchinari o delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento,
- 3) per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n.588/87, D.Lgs. n.135/92, D.Lgs. n.137/92 e successivi interventi legislativi);

- 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste. Nel caso di cantieri, che per motivi legati di organizzazione dei lavori o per cause di forza maggiore, non siano in grado di completare i lavori nei termini richiesti, l'A.C. ha facoltà di concedere, previa richiesta debitamente motivata, una proroga dell'autorizzazione. Si prescinde dall'obbligo della presentazione di nuova documentazione, qualora il tecnico che ha prodotto la relazione iniziale dichiara che non si sono verificati cambiamenti dei macchinari utilizzati.
- 5) Eventuale cauzione fidejussoria dell'importo da stabilirsi per le zone che comprendono aree a verde pubblico.

L'ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere della A.S.L. n.12, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

L'A.C. ha facoltà di non accogliere le richieste presentate o di accoglierle con prescrizioni o limitazioni di orario e/o valore limite di emissione, dopo aver valutato il contesto ambientale su cui andranno ad insistere le attività, anche in riferimento alle aree soggette a particolare tutela di cui alla L.R. 56/2000.

L'A.C. ha facoltà di richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del titolare dell'autorizzazione.

ART. 13 REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate sul territorio comunale.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.14 SANZIONI

Nel caso vengano segnalati all'A.C. disturbi derivanti da un'attività rumorosa, oltre che l'invio all'ARPAT della richiesta dei controlli sui livelli di rumore emessi ed all'attivazione di controlli diretti dell'A.C. con propri tecnici competenti in acustica, verrà fatto obbligo al gestore di tale attività di far eseguire e far produrre da Tecnico abilitato in acustica misurazioni dei livelli sonori emessi in uno specifico orario indicato dall'A.C., e se necessario attestare la conformità delle misure alla dichiarazione tecnica presentata (vedi art.11 punto C).

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento, ed in particolare quelle previste dagli artt. 5 e 6 è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della *L.447/95* e s.m.i. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

La violazione dei punti 2), 3, 4) dell'art.6 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

ART.15 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il mancato rispetto dei valori limite autorizzati, comporta, oltre alle sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo precedente, l'immediata revoca della deroga.

La ripetuta inosservanza dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta la sospensione e/o la revoca della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti dell'Amministrazione Comunale in materia di acustica.